

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont".

Art. 1

(Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont")

- 1.** È istituita la "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont", al fine di commemorarne le vittime, esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall'evento e ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall'uomo e promuoverne la prevenzione.
- 2.** A decorrere dal 2019 la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" ha luogo annualmente il 9 ottobre.

Art. 2

(Programma degli interventi)

- 1.** La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e in particolare:
 - a)** promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali aventi sede in Friuli Venezia Giulia;
 - b)** concorre, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto il tema della Giornata;
 - c)** prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla "Memoria del Vajont", perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell'intervento umano sull'ambiente e sul territorio.

1 bis. Al procedimento contributivo di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

(1)(2)

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1 bis, e quanto demandato all'avviso dal medesimo regolamento di cui al comma 1 bis.

(3)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 24, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

2 Comma 1 bis sostituito da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020-2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. All'onere complessivo di 300.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante prelevamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.